Atto Costitutivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "GIOCHI DIMENTICATI A.S.DILETTANTISTICA"

A Padova (PD) in via Decembrio n. 5 il giorno 22 Aprile 2022 si sono riuniti i seguenti cittadini per costituire, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, un'Associazione Sportiva Dilettantistica non commerciale e senza scopo di lucro:

- PAMIO LODOVICO nato a Vicenza (VI) il 17/07/1961, cittadinanza Italiana, residente a Padova (PD) in via Decembrio n. 5, C.F.: PMALVC61L17L840I;
- BILLEKENS SARAH nata a Monza (MB) il 15/01/1994, cittadinanza Italiana, residente a Padova (PD) in via Decembrio n. 5, C.F.: BLLSRH94A55F704T;
- PAMIO SIMONE nato in Ucraina (EE) il 18/04/1999, cittadinanza Italiana, residente a Padova (PD) in via Monti n. 1, C.F.: PMASMN99D18Z138N;

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. PAMIO LODOVICO il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra BILLEKENS SARAH quale Segretaria ed estensore del presente atto.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e dà lettura dello Statuto, contenente le norme relative al funzionamento dell'associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.
I presenti deliberano inoltre di comune accordo che l'Associazione sia denominata GIOCHI DIMENTICATI A.S.DILETTANTISTICA con sede legale in Padova (PD) via Decembrio n.5.
Lo Statuto stabilisce in particolare che:

- l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività sportive dilettantistiche;
- L'obiettivo dell'Associazione è far conoscere e diffondere il gioco tradizionale italiano, europeo e mondiale al fine di favorire la relazione con le persone. Il gioco è divertimento, è crescita personale e socializzazione. Platone sosteneva che "si può capire di più su una persona in un ora di gioco che in un anno di conversazione", in particolare, costituisce il suo oggetto sociale la pratica e l'organizzazione dello sport e dei giochi tradizionali e l'esercizio delle seguenti attività sportive dilettantistiche, Palet, Birilli, Tiro con la Balestra, Trottola, Tiro con la Fionda ed altre discipline sportive inerenti ai Giochi e Sport Tradizionali compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- l'associazione, inoltre, può praticare e organizzare tutti gli altri sport e le discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, nonché le attività sportive riconosciute dall'Ente e/o dalla Federazione cui aderisce, anche se non riconosciute dal CONI, e tutte le attività di interesse generale consentite dalla legge ai soggetti senza fini di lucro;
- l' associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro. I proventi delle attività, gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile;
- l' adesione all'associazione è libera. Lo statuto regolamenta le modalità di adesione dei soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri;
- il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, e hanno diritto di

essere eletti. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

- tutti i soci minori sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne ha la potestà genitoriale;
- gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Per disposizione di legge, o per volontà dell'Assemblea, può essere inoltre nominato un Organo di Controllo, anche monocratico. E' garantita la loro eleggibilità libera, secondo il principio del voto singolo. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo statuto. L'Assemblea è sovrana. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'àmbito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell'àmbito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
- Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'associazione ha l'obbligo di approvare il rendiconto economico finanziario entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale. Competente all'approvazione è l'Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo statuto. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale;
- l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva cui l' associazione intende affiliarsi. Ha inoltre l'obbligo di iscriversi nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche;
- la durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui all'articolo 21 del codice civile, sentito l'organismo competente per legge. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità sportive dilettantistiche;
- l'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;

I presenti stabiliscono infine che il primo Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi quattro anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni, sia formato da n° ___ membri, e nominano i seguenti signori a farne parte:

Presidente:	PAMIO LODOVICO
Vice Presidente Segretaria:	BILLEKENS SARAH
Tesoriere:	PAMIO SIMONE

Il Presidente dà infine lettura dello statuto dell'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e propone che l'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisca, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale, all'AICS. La proposta, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'assemblea _____

Il Segretario verbalizzante _____

Padova, 22.04.2022

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "GIOCHI DIMENTICATI A.S.DILETTANTISTICA"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede legale in Padova (PD) via Decembrio n. 5 un'Associazione Sportiva dilettantistica che assume la denominazione di "GIOCHI DIMENTICATI A.S.DILETTANTISTICA" Il cambio di sede all'interno della stessa regione non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4 del presente statuto, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'articolo 5 del presente statuto.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 22 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività sportive dilettantistiche

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza attività sportive dilettantistiche svolgendo in particolare la propria attività nello sport e dei giochi tradizionali, l'obiettivo dell'Associazione è far conoscere e diffondere il gioco tradizionale italiano, europeo e mondiale al fine di favorire la relazione con le persone. Il gioco è divertimento, è crescita personale e socializzazione, in particolare, costituisce il suo oggetto sociale la pratica e l'organizzazione dello sport e dei giochi tradizionali e l'esercizio delle seguenti attività sportive dilettantistiche, Palet, Birilli, Tiro con la Balestra, Trottola, Tiro con la Fionda ed altre discipline sportive inerenti ai Giochi e Sport Tradizionali compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, iscritti, partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non riconosciuta dal CONI ai fini sportivi, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari,
- raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra

citate,

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai soci dell'Associazione nazionale cui l'Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, con Enti del Terzo Settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.
Può inoltre avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative di tipo gestionale e di collaborazioni sportive.
Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere anche a prestazioni di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e delle altre prestazioni lavorative consentite dalla legge.

Titolo III Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa suddetta.
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art.8 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento,

fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 22 del presente statuto.

Art.9 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali marginali;
- da sponsorizzazioni;

Titolo IV I Soci

Art.10 Adesione all'Associazione

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo

l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
c) a partecipare alle assemblee;
d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
e) ad approvare i bilanci;
f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.

Art.12 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell’Associazione;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
e) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata;
f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

Art. 13 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:
a) dimissioni;
b) scioglimento volontario dell’Associazione;
c) decesso;
d) revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociale dell’associazione e/o dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'associazione aderisce, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell’Associazione, del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata.
Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Organismo Sportivo cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso.
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 14 Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo, se così disposto dalla Legge o dall'Assemblea.

Art. 15 L'Assemblea Sociale
E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.
E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Le convocazioni, con libertà di mezzi, purché sia garantita la loro massima conoscibilità ai soci, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Quale Assemblea ordinaria:
- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. I soci hanno diritto a consultarle e a chiederne eventualmente copia. In seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione

Art. 16 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, soci dell'associazione, compreso il Presidente.

I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva o nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione del bilancio da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa la sospensione, l'espulsione e la radiazione dei soci.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal presidente, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, o il Presidente dell'Associazione.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Art. 17 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 18 L'Organo di Controllo
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali
Art. 19 Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche
L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.
Art. 20. Obblighi di conformità
L'associazione sportiva dilettantistica assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti dell'AICS e degli Enti di promozione Sportiva, delle Federazioni sportive e delle Discipline associate alle quali intende eventualmente affiliarsi.
Art. 21 Rimandi al codice civile e alle leggi di settore
Per quanto non compreso nel presente Statuto, e non riconducibile al codice civile o alle leggi di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 22 Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni che hanno come finalità l'attività Sportiva Dilettantistica.
A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.